

STATUTO dell'ASSOCIAZIONE SINDACALE "Renouveau et Démocratie Ispra"

ART. 1 - Denominazione e sede

È costituita, nel rispetto del Codice civile, della Costituzione Italiana e della Corte di Giustizia Europea, l'Associazione Sindacale denominata: "Renouveau et Démocratie Ispra" (da qui in poi per semplicità "Sindacato" o "R&D Ispra"). Essa assume la forma giuridica di ente non commerciale, apartitico e aconfessionale. L'associazione potrà in seguito chiedere il riconoscimento giuridico. R&D Ispra è una associazione sindacale italiana appartenente a "R&D Fédéral". "R&D Fédéral" si è costituita a Bruxelles il 19 maggio 2010. R&D Ispra è tra i Sindacati riconosciuti dalla Commissione Europea con l'accordo quadro sottoscritto da tutte le organizzazioni sindacali di Bruxelles con la Commissione Europea "Accord concernant les relations entre la commission européenne et les organisations syndicales et professionnelles (dit "accord-cadre")".

Il Sindacato ha sede legale presso il Centro Comune di Ricerca o JRC (in inglese: *Joint Research Centre*) della Commissione Europea in Ispra (VA), Via E. Fermi n. 2749. Il trasferimento della sede legale nel comune di Ispra (VA) può essere deliberato dall'organo di amministrazione (il Consiglio Direttivo) e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Statuto

Il Sindacato è disciplinato dal presente statuto, ed agisce nei limiti dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 - Interpretazione dello statuto

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - Finalità e attività

La finalità istituzionale del Sindacato è quella di tutelare l'interesse collettivo dei lavoratori (anche esterni) e pensionati del Centro Comune di ricerca (JRC) e delle altre Istituzioni Europee presenti sul sito di Ispra, a lui iscritti, proponendosi come loro rappresentante nei confronti dei terzi. Il Sindacato inoltre, si propone di valorizzare la multiculturalità e il multilinguismo europeo.

Per il raggiungimento di tale finalità il Sindacato intende:

- tutelare gli interessi professionali, giuridici, economici, sociali e morali degli associati;
- contrattare tutti gli aspetti del rapporto di lavoro a tutti i livelli, per contribuire a determinare scelte coerenti con le esigenze del personale;
- stimolare e gestire una politica di formazione favorendo l'aggiornamento professionale del personale;
- difendere il benessere del personale, garantire l'informazione più vasta possibile sui problemi del personale e sull'azione sindacale di R&D Ispra;
- ricercare, con gli altri sindacati, impostazioni e soluzioni unitarie dei problemi che interessano tutto il personale, al fine di realizzare, rendendola operante sul piano organizzativo e contrattuale, la maggiore unità possibile nel perseguire le rivendicazioni comuni;

- perseguire il rafforzamento della posizione del sito di Ispra ospitando altre Direzioni Generali, altre Istituzioni Europee e/o altri Enti Europei.

La finalità sopra esposta potrà essere perseguita anche mediante la realizzazione di altre azioni quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- assistere gli associati nella contrattazione relativa al rapporto di lavoro e nella regolamentazione di tutti gli aspetti di tale rapporto, assumendo la direzione delle trattative relative a problemi di carattere generale o individuale;
- promuovere e contribuire ai processi di crescita e di efficienza della Commissione Europea, nell'intento di assicurare, sempre e comunque, un migliore servizio pubblico al Cittadino Europeo, attraverso una organizzazione funzionale del lavoro e la valorizzazione delle professionalità del personale;
- instaurare contatti e collaborazioni per azioni comuni con le organizzazioni sindacali similari presso il sito di Ispra, la Commissione Europea e le altre Istituzioni Europee;
- promuovere ed organizzare l'azione necessaria per la difesa degli interessi e dei diritti dei soci;
- promuovere e sostenere iniziative ed azioni affinché, nella Commissione Europea, vengano rimossi gli ostacoli alla realizzazione della dignità personale e delle pari opportunità, alla libertà di pensiero e di azione, in attuazione dei principi della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea e al fine di perseguire il riconoscimento delle diversità e delle libertà come valori fondamentali ed inestinguibili di tutte le persone;
- erogare o ricevere contributi economici verso/da "R&D Fédéral" o le altre entità che la compongono.

È possibile inoltre esercitare attività diverse rispetto a quelle di interesse generale qui sopra esposte, purché siano rispetto ad esse, secondarie e strumentali. La loro individuazione potrà essere successivamente operata da parte dell'Organo di Amministrazione del Sindacato (da qui in poi anche il "Consiglio Direttivo") ma dovranno essere coerenti con la finalità del Sindacato.

ART. 6 - Ammissione

Le persone fisiche partecipano al Sindacato iscrivendosi allo stesso e sono denominate "tesserati" o "soci" o "associati" o semplicemente "iscritti".

L'ammissione al Sindacato è deliberata dall'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) secondo le motivazioni previste ai successivi articoli.

ART. 7 - (Diritti e doveri dei soci)

Possono essere soci del Sindacato lavoratori, (anche esterni) e pensionati del Centro Comune di Ricerca (CCR/JRC) e delle altre Istituzioni Europee presenti sul sito di Ispra. I soci del Sindacato hanno il diritto di:

- *eleggere, se iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati, liberamente gli organi sociali/ amministrativi/direttivi e di eleggere liberamente negli stessi propri rappresentanti (purché tesserati al Sindacato) oltreché votare per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti secondo il principio del voto singolo di cui all'articolo 2538 comma 2 del Codice Civile;*
- *essere informati sulle attività del Sindacato e controllarne l'andamento;*
- *essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;*
- *prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;*

- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati (ciascun associato ha diritto ad un voto).
e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;

- svolgere la propria attività per il bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;

- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo.

Agli associati non può essere riconosciuto alcun diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa e che non si può collegare, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

ART. 8 - (Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con il Sindacato.

ART. 9 - (Recesso ed esclusione del socio)

Il socio può recedere dal Sindacato mediante comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione; il recesso ha effetto allo scadere dell'anno sociale in corso purché effettuato con almeno 3 mesi in anticipo. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dal Sindacato. L'esclusione può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo) solo per gravi motivi, con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato, con possibilità di appello entro **30** giorni all'Assemblea.

ART. 10 - (Organi sociali)

Gli organi del Sindacato sono:

- *Assemblea dei soci;*
- *Organo di amministrazione (il Consiglio Direttivo);*
- *Presidente;*
- *Organo di controllo (eventuale);*
- *Organo di revisione (eventuale).*

Essi sono liberamente eleggibili.

ART. 11 - (Assemblea dei soci)

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano del Sindacato ed è composta da tutti i soci.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o da chi ne fa le veci mediante avviso collettivo (ad esempio: sul sito web istituzionale o con l'affissione sulla bacheca Soci presso la sede operativa) da rendere pubblico almeno **15** giorni prima della data dell'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione avviene anche a mezzo e-mail (o altro idoneo strumento di comunicazione individuale) inviata almeno **15** giorni prima della data fissata per l'Assemblea al recapito risultante dal libro dei soci.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede del Sindacato in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento del Sindacato. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Se il Sindacato supera i 500 associati può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di

associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del codice civile, in quanto compatibili.

I soci possono intervenire all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero votare per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e che tale modalità sia stata indicata nell'avviso di convocazione.

ART. 12 - (Compiti dell'Assemblea dei Soci)

L'Assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali, ad esclusione del Presidente che viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il Bilancio di Esercizio secondo quanto meglio dettagliato all'articolo 21 del presente statuto;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione del Sindacato;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Laddove il Sindacato dovesse avere un numero di associati non inferiore a 500 le competenze dell'Assemblea potranno essere disciplinate anche in deroga a quanto qui sopra stabilito, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

ART. 13 - (Validità Assemblee)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Ciascun socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio può ricevere al massimo due deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese in prima convocazione a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno metà dei soci e (conteggiando anche i rappresentati per delega), mentre in seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti e prese comunque a maggioranza. Le votazioni si svolgono con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di almeno 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie il Sindacato e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di almeno 3/4 dei soci.

Ciascun socio ha un voto nel rispetto dell'articolo 2373 del codice civile.

I membri dell'organo di amministrazione non possono votare:

- nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità (ivi compresa l'approvazione di bilanci e rendiconti);
- nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità degli organi di revisione contabile.

ART. 14 - (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato, e sottoscritto dal Presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 15 - (Organo di amministrazione)

Il Sindacato deve nominare un organo di amministrazione (anche detto "Consiglio Direttivo"). La nomina di tali amministratori spetta all'Assemblea, ad esclusione del Presidente che viene eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno. Coloro che vengono nominati all'interno del Consiglio Direttivo devono possedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

L'organo di amministrazione è composto da un numero minimo di **5** componenti (se superiore a 5, dovrà comunque essere dispari) membri eletti dall'Assemblea tra i soci. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Vice-presidente.

Dura in carica per n. **3** anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. **2** mandati consecutivi (salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il parziale/totale rinnovo del Consiglio Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti). Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività del Sindacato, il rendiconto consuntivo e preventivo (se richiesto); delibera sull'esclusione degli associati. Delibera eventuali convenzioni con altri enti e soggetti a beneficio di tutti i soci e la sottoscrizione è demandata al Presidente nel suo ruolo di rappresentante legale.

Ai componenti degli organi sociali (ad eccezione di quelli dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile) non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di predisporre annualmente il Bilancio di Esercizio da proporre poi in approvazione all'Assemblea.

ART. 16 - (Presidente)

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno, ha la legale rappresentanza del Sindacato presiede l'organo di amministrazione e l'Assemblea; convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il Presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei componenti degli organi sociali.

Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vice-presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 - (Organo di controllo - eventuale)

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico (in tal caso dovrà essere formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro), è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Tale obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando sia costituito un patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti a) b) c) del presente articolo, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati (se il Sindacato dovesse superare i 500 associati), può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'Assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati del Sindacato, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del codice civile.

ART. 18 - (Organo di Revisione legale dei conti - eventuale)

Si deve nominare un revisore legale (iscritto al relativo registro) dei conti o incaricare una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando si superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

L'obbligo di cui sopra cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina è altresì obbligatoria quando sia costituito un patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

ART. 19 - (Risorse economiche - Patrimonio)

Le risorse economiche ed il patrimonio del Sindacato sono costituiti da:

- quote associative;
- contributi economici ricevuti da "R&D Fédéral" o da altre associazioni sindacali nazionali o internazionali;
- eventuale fondo di tutela legale per gli iscritti al Sindacato R&D Ispra;

- *contributi pubblici e privati;*
- *donazioni e lasciti testamentari;*
- *rendite patrimoniali;*
- *attività di raccolta fondi;*
- *rimborsi da convenzioni;*
- *ogni altra entrata ammessa ai sensi di legge per i Sindacati.*

Gli associati receduti, esclusi o comunque cessati hanno la totale assenza di diritti sul patrimonio del Sindacato. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Il patrimonio del Sindacato, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il **fondo di gestione** del Sindacato è costituito:

- *dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio del Sindacato medesimo, salvo quanto previsto per il patrimonio;*
- *da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;*
- *da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, senza espressa destinazione al fondo di dotazione;*
- *da contributi dei tesserati;*
- *dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.*

Le rendite e le risorse del Sindacato saranno impiegate per il funzionamento del Sindacato stesso e per la realizzazione dei suoi scopi.

La gestione delle risorse è orientata al criterio di uso parsimonioso dei beni e delle risorse.

ART. 20 - (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

Il Sindacato ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali/direttivi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo durante la propria vita (salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge) nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste (civiche, solidaristiche e di utilità sociale).

ART. 21 - (Bilancio)

I bilanci del Sindacato sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Il bilancio di esercizio deve essere redatto dall'Organo di Amministrazione e approvato dall'Assemblea degli associati. Esso deve essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Se tale bilancio riporta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

L'organo di amministrazione documenta l'eventuale carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 5 a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 22 - (Bilancio sociale)

Se il Sindacato dovesse avere ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro dovrà pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Inoltre, se l'Ente dovesse avere ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui dovrà in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornato nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa cui dovesse aderire, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

ART. 23 - (Personale retribuito)

Il Sindacato può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati (fatto comunque salvo che la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria) solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

I rapporti tra il Sindacato ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 24 - (Volontari - Assicurazione)

Il Sindacato può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, attraverso il Sindacato mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dal Sindacato soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo o altri separati provvedimenti normativi. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Ai fini del presente statuto non si considera volontario colui che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74.

ART. 25 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento del Sindacato sarà deciso soltanto dall'Assemblea straordinaria con le modalità di cui agli articoli precedenti. In tal caso, il patrimonio residuo sarà devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra organizzazione con finalità analoghe, su deliberazione dell'Assemblea straordinaria. La devoluzione sarà efficace solo una volta acquisito l'eventuale parere terzo favorevole, se previsto dalle norme di legge vigenti al momento dello scioglimento.

ART. 26 - (Libri sociali obbligatori e loro esame da parte degli associati)

Oltre a redigere e tenere aggiornati annualmente:

1. l'eventuale bilancio sociale (redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per gli enti del terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte).
2. Le informazioni sugli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati, (quando il Sindacato dovesse superare con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate i centomila euro annui).

Il Sindacato deve tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) e c), sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le seguenti modalità: presentazione di una domanda per iscritto con indicate le motivazioni della richiesta, la presa visione del divieto di estrarne copia, di alterarli, di divulgarne le informazioni contenute. L'esame dei documenti dovrà avvenire inoltre alla presenza del Responsabile Legale del Sindacato o di un suo delegato.

ART. 27 - (Disposizioni finali relative all'ordinamento interno del Sindacato)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Gli amministratori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.